

COMUNE DI MALEO
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE**

- Art. 9 Legge Regionale Lombardia 24-12-2003, n° 30
- Punto 12 allegato A alla D.G.R. n°8/6495 del 23 -01-2008

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° _____ DEL _____

TITOLO I°
NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 1: Norme di riferimento e ambito di applicazione

ARTICOLO 2: Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

ARTICOLO 3: Attività di somministrazione non soggette a programmazione

ARTICOLO 4: Orario di attività

ARTICOLO 5: Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Soggetto nominato preposto/delegato all'attività

ARTICOLO 6: Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande

ARTICOLO 7: Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO II°
CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 8: Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

ARTICOLO 9: Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande e autorizzazioni temporanee

ARTICOLO 10: Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande

ARTICOLO 11: Dichiarazione di subingresso in attività di somministrazione alimenti e bevande

ARTICOLO 12: Variazione delle superfici di una attività di somministrazione alimenti e bevande

ARTICOLO 13: Disposizioni riguardanti i parcheggi

ARTICOLO 14: Disposizioni riguardanti la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione

ARTICOLO 15: Esercizio di attività accessorie

ARTICOLO 16: Impatto acustico e ambientale

ARTICOLO 17: Comunicazione di cessazione dell'attività

TITOLO III
NORME SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOLI TRA I GIOVANI E,
IN GENERALE, CONTRO IL DEGRADO URBANO CAUSATO DALL'ABUSO DEL
CONSUMO DI ALCOLICI

ARTICOLO 18: Divieto generale di consumo di bevande alcoliche in particolari situazioni

ARTICOLO 19: Divieto generale di consumo di bevande alcoliche ai minori di anni 16

ARTICOLO 20: Divieto assoluto di cessione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 da parte di gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ARTICOLO 21: Divieto assoluto di cessione di bevande alcoliche ai minori di anni 16

ARTICOLO 22: Videosorveglianza delle aree a rischio

ARTICOLO 23: Forme di incentivazione per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che concorrono a collaborare sulla prevenzione all'abuso di bevande alcoliche

TITOLO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 24: Revoca delle autorizzazioni

ARTICOLO 25: Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e disciplina dell'impianto sanzionatorio

ARTICOLO 26: Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazioni al Titolo III°

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27: Norme finali

TITOLO I°
NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ARTICOLO 1
(Norme di riferimento e ambito di applicazione)

- 1) Le disposizioni di cui alla presente normativa disciplinano l'attività di somministrazione alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, e hanno validità di **quattro (4)** anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. E' in ogni caso ammessa la revisione anticipata, **sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 30/2003**, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.
- 2) I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni di **interesse generale** al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- 3) **La disciplina dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla presente normativa tutela la trasparenza del mercato, la salute dei cittadini anche con forme di contenimento dell'abuso nel consumo delle bevande alcoliche e la salvaguardia dei diritti del consumatore finale.**
- 4) **Le disposizioni di cui alla presente normativa tendono alla valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione.**
- 5) Oltre alle disposizioni contenute nel presente Piano, per tutto quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rinvia alla seguente normativa:
 - Legge Regionale n° 30 del 24/12/2003 recante "Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande";
 - "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n° 8/6495 del 23/01/2008;
 - **Leggi Regionali n.ri 01/2007 e 08/2007 nonché le Delibere della Giunta Regionale n.ri 4502/2007, 6919/2008 e 8547/2008 concernenti le nuove disposizioni relative alla notifica in campo sanitario e l'approvazione della nuova D.I.A.P. (Dichiarazione di Inizio/Modifica Attività Produttiva);**
 - **Legge n° 248 del 04/08/2006;**
 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione;
 - **Regolamento Locale di Igiene Tipo;**
 - Ogni altra Legge, Regolamento e provvedimento, nazionale, regionale, o locale che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, di sicurezza e igienico/sanitari.
- 6) L'apertura e il trasferimento di sede delle attività di cui al precedente comma 1) sono soggetti ad autorizzazione da rilasciarsi nel rispetto della presente normativa. Fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'articolo 8 comma 4 della Legge Regionale n° 30/2003 per le quali **la loro apertura è soggetta a Denuncia di Inizio di Attività Produttiva.**
- 7) Le autorizzazioni sono valide per i locali in essa indicati e possono essere permanenti, stagionali e temporanee. **L'esercente può effettuare la vendita per asporto dei prodotti commercializzati.**
- 8) Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche sono soggette **al rilascio dell'autorizzazione comunale.**
- 9) **Le attività di catering, concepite come attività di somministrazione al domicilio del consumatore, sono soggette a Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva con notifica all'A.S.L. di Lodi in campo sanitario. I locali ove ha sede l'attività di catering non dovranno essere adibiti all'attività di somministrazione ma utilizzati solamente come laboratorio di produzione e immagazzinamento dei prodotti alimentari. I veicoli adibiti al trasporto delle attrezzature e dei prodotti alimentari dal laboratorio al domicilio del consumatore dovranno essere in regola con le normative igienico sanitarie vigenti.**

ARTICOLO 2
(Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- 1) E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata,

- adiacente e/o di pertinenza al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.
- 2) E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.
 - 3) Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.
 - 4) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità **alla Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva e alla notifica effettuata all'A.S.L. di Lodi:**
 - a) Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) Esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) Tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) Pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) Bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte le operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) Bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) Bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
 - h) Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) Disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
 - 5) Le denominazioni di cui al comma precedente hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della Legge Regionale n° 30/2003, per la determinazione dei limiti degli orari di attività, ai fini del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago, **per il calcolo delle aree a parcheggio di cui al successivo articolo 13 e per l'attribuzione delle agevolazioni di cui al successivo articolo 14.**
 - 6) E' fatto obbligo ai titolari di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività. **Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.**
 - 7) **Per la comunicazione dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica unificata predisposta dall'Ufficio Commercio Comunale.**
 - 8) **Copia della comunicazione con la prova dell'avvenuto inoltra al Comune dovrà essere tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.**

ARTICOLO 3

(Attività di somministrazione non soggette a programmazione)

- 1) **Non sono soggette al rilascio di autorizzazione comunale ma ricadono nelle ipotesi di inoltra della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva e di notifica sanitaria** le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) Somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari). L'attività di intrattenimento deve occupare almeno i ¾ della

superficie a disposizione del pubblico (esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;

- b) Esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici. Per autostrade e strade extraurbane principali si intendono quelle così definite all'articolo 2 comma 3 lettere a) e b) del Codice della Strada;
 - c) Mense, spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
 - d) Al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie (c.d. catering);
 - e) Somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasioni di riunioni straordinarie di persone, di cui alla Legge Regionale n° 30/2003;
 - f) Attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
 - g) Attività effettuate all'interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto e simili.
- 2) **Le attività di cui alle lettere c), d), e), f, e g) non sono soggette alle disposizioni sui parcheggi previste dal successivo articolo 13.**

ARTICOLO 4 (Orario di attività)

- 1) Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 30/2003, determina i limiti di orario, di apertura e chiusura, per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- 2) L'esercente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo. La comunicazione di cui al presente comma dovrà avvenire con preavviso di almeno due (2) giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionale all'orario di attività già comunicato. Per modifica occasionale dell'orario di apertura si intende quella effettuata in giornata, per particolari motivi non prevedibili, o comunque, se prevedibili, quando non supera i tre giorni continuativi.
- 3) L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:
 - Effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
 - Scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
 - Osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale **ovvero effettuare l'apertura 7 giorni su 7.**
- 4) Il Sindaco nel fissare gli orari di apertura e chiusura deve tener presente delle seguenti direttive:
 - Stabilire un orario minimo e massimo di attività nella fascia compresa tra le ore 05.00 e le ore 02.00 del giorno successivo per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente e tra le 07.00 e le ore 03.00 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago **e più specificatamente** quelli indicati al precedente articolo 2 comma 3 lettere i) e j).
 - Prevedere la possibilità di autorizzare, su specifica richiesta motivata dell'esercente e per particolari esigenze di servizio al cittadino, la possibilità di concedere una deroga all'orario di apertura mattutino comunque garantendo un orario di chiusura notturna, anche non continuativa, di non meno di 4 ore. Per fascia oraria notturna si intende dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del giorno successivo. Gli esercizi che possono avvantaggiarsi della deroga di cui al presente punto sono quelli che svolgono le attività comprese tra la lettera a) e la lettera h) di cui al precedente articolo 2 comma 3.
 - Prevedere nel periodo natalizio, di fine anno, pasquale, di carnevale, in occasione della sagra paesana e altre particolari manifestazioni locali la possibilità di posticipare gli orari di chiusura per un massimo di 2 ore;
 - Prevedere, in caso l'esercente organizzi manifestazioni o iniziative di particolare interesse generale per la collettività, la possibilità di ottenere previa richiesta scritta, dettagliata e motivata l'autorizzazione a posticipare gli orari di chiusura per un massimo di **1 ora**. Tale facoltà, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, può essere concessa al massimo per una volta al mese.
 - Tenendo conto di quanto stabilito dai punti precedenti può prevedere una eventuale diversificazione degli orari in base alle diverse zone del territorio. La facoltà di cui al presente punto può essere disposta anche in riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio adottato ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, della Legge 447/1995 e della Legge Regionale n° 13/2001.

- 5) Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 30/2003, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.
- 6) **Non sono soggetti alla disciplina degli orari di cui al presente articolo gli esercenti che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati presso le attività ricettive.**
- 7) **Su espressa richiesta, inoltrata in forma scritta dall'esercente nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, gli orari massimi di chiusura di cui al precedente comma 4) punto 1 possono essere posticipati di un'ora. In caso di concessione della proroga dell'orario di chiusura l'esercente dovrà garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione del rumore e garantire anche un elevato grado di decoro urbano dell'area immediatamente adiacente l'esercizio.**
- 8) **Le proroghe previste dal comma precedente potranno essere concesse solo se recepite nell'Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari dell'attività. Il Sindaco preciserà altresì le modalità di concessione e revoca delle proroghe in parola.**
- 9) **Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, sono tenute ad osservare l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività. Gli esercizi situati all'interno dei centri commerciali osservano gli orari di apertura e chiusura del centro commerciale stesso.**
- 10) **In parziale deroga a quanto stabilito al punto precedente gli esercizi di somministrazione situati all'interno degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano e il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.**
- 11) **Eventuali deroghe a quanto disposto dai due commi precedenti potranno essere concesse solo se concepite nell'Ordinanza Sindacale che disciplina gli orari dell'attività. Il Sindaco preciserà altresì le modalità di concessione e revoca delle deroghe in parola.**
- 12) **Il Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e supportata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4041/2008, con proprio provvedimento motivato potrà diminuire l'orario massimo di apertura anche di un singolo pubblico esercizio in caso di accertate e reiterate situazioni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica (sia causato dagli schiamazzi degli avventori del locale che dalla musica e dai rumori causati dall'attività) e gravi problematiche causate alla viabilità.**

ARTICOLO 5

(Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Soggetto nominato preposto/delegato all'attività)

- 1) Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n° 30/2003, non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - Coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - Coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - Coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, dell'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive per infrazioni sul gioco del lotto;
 - Coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti;
 - Coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla Legge 575/1965, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali per tendenza;
 - Coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- 2) Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso di sospensione condizionale della pena, e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f), ha una durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o sia in altro modo estinta. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al presente comma è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'articolo 2 del D.P.R. n° 252/1998. **Il possesso dei requisiti morali è richiesto anche all'eventuale delegato/preposto all'attività.**

- 3) Oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n° 30/2003, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o area pubblica, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti **e per l'esercizio dell'attività in forma ambulante**) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazione o organismo collettivo, in capo al legale rappresentante o a loro delegati:
- Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione **di alimenti e bevande** istituito o riconosciuto dalla Regione **Lombardia, da altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano**, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto. **Il requisito di cui al presente punto** abilita anche all'esercizio dell'attività di commercio al minuto in sede fissa di prodotti del settore alimentare;
 - Aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione davanti alla Commissione istituita presso la Camera di Commercio;
 - Essere stato iscritto al REC per l'attività di somministrazione **di alimenti e bevande nel quinquennio compreso tra il 12/01/1999 e l'11/01/2004.**
- 4) Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3 lettera a), i soggetti in possesso di:
- Laurea in medicina o veterinaria;
 - Laurea in farmacia;
 - Laurea in scienze dell'alimentazione;
 - Laurea in biologia;
 - Laurea in agraria;
 - Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;
 - Diploma di maturità o diploma triennale di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica di superamento di corsi almeno biennali attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciati dalle Regioni.
- 5) **In base a quanto disposto dall'ultimo punto del precedente comma 4) a titolo esemplificativo sono pertanto validi ai fini del possesso dei requisiti professionali i seguenti titoli:**
- **Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;**
 - **Diploma di perito agrario;**
 - **Diploma di perito chimico;**
 - **Diploma di qualifica di addetto alla segreteria dell'amministrazione di albergo;**
 - **Diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;**
 - **Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;**
 - **Diploma di esperto coltivatore;**
 - **Diploma di maturità professionale per operatore turistico;**
 - **Corso professionale relativo alla qualifica di Cuoco e di Aiuto Cuoco;**
 - **Corso professionale relativo alla qualifica di operatore sala bar;**
 - **Corso professionale relativo alla qualifica di tecniche di gastronomia;**
 - **Corso professionale relativo alla qualifica di panificatore/pasticcere e aiuto pasticcere.**
- 6) Sono altresì ritenuti validi ai fini del possesso dei requisiti professionali i titoli di studio stranieri ritenuti abilitanti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- 7) La nomina del delegato/preposto all'attività di somministrazione può essere effettuata da qualsiasi attività imprenditoriale (impresa o ditta individuale).
- 8) Il preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio è nominato dall'imprenditore e deve essere obbligatoriamente comunicato al Comune in forma scritta. Nella comunicazione dovrà altresì essere allegata un'autocertificazione da parte del delegato/preposto di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 9) Ogni variazione della composizione societaria dell'impresa titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande e ogni qualvolta venga nominato o sostituito un delegato/preposto all'attività dovrà esserne data comunicazione al Comune, entro 30 giorni dall'evento, con le modalità di cui al comma precedente.
- 10) Coerentemente con l'impegno che ciascun delegato/preposto è chiamato a svolgere in modo diretto nell'esercizio dell'attività una persona fisica può ricoprire la figura di delegato nei confronti di un **massimo di 2 (due)** esercizi. Una ditta individuale o società può nominare più delegati, purché ciascuno di essi sia riferito a un **massimo di 2 (due)** esercizi. **Il Delegato preposto, in quanto titolare dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività, ha un compito generale di super visione sul regolare svolgimento dell'attività. Il delegato/preposto se non fisicamente presente durante lo svolgimento dell'attività deve essere prontamente reperibile.**

ARTICOLO 6

(Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- 1) Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:
 - Autorizzazioni all'attività di somministrazione **o, in caso di comunicazione di subingresso o altra denuncia di inizio attività, copia della denuncia di inizio attività con la prova dell'avvenuta consegna al Comune.**
 - Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
 - Tabella giochi proibiti **ai sensi dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.;**
 - Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti;
 - **Ogni altro documento (es. tabelle alcolemiche) previsto con obbligo di esposizione da disposizioni di Leggi o Regolamentari.**
- 2) Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve essere altresì esposta in modo visibile dall'esterno del locale. Il contenuto del cartello deve essere visibile al pubblico anche quando il locale resta chiuso.
- 3) Negli esercizi dove viene effettuato il servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio.
- 4) Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno. **Salvo il fatto che non provochi intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e compatibilmente con le norme che disciplinano l'occupazione di suolo pubblico il menù può essere esposto anche mediante posa all'esterno del locale di una espositore. In tale ultima ipotesi l'utilizzo del suolo pubblico è autorizzato in esenzione del pagamento del canone di occupazione.**
- 5) In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.
- 6) **In caso di vendita di prodotti sfusi (es. Briocche non confezionate) dovrà essere esposto, nelle immediate vicinanze del prodotto, un riassunto degli ingredienti contenuto negli alimenti. I prodotti venduti confezionati ovviamente dovranno essere dotati dell'etichettatura prevista dalla Legge.**
- 7) Ogni variazione dei dati identificativi del titolare di un esercizio contemplato dal presente Regolamento (quali ad esempio: cambio di residenza, cambio sede della Ditta, cambio della composizione societaria della Ditta, ecc.) dovrà essere comunicata entro 30 giorni all'Ufficio Commercio del Comune .

ARTICOLO 7

(Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- 1) **Oltre a quanto stabilito dal successivo Titolo III** è vietato effettuare la somministrazione di:
 - bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
 - bevande di contenuto alcolico superiore a 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n° 30/2003, può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- 2) E' vietato fumare negli esercizi di cui alla presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23/12/2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

TITOLO II°

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 8

(Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- 1) Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed il trasferimento delle attività di somministrazione alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è **suddiviso nelle seguenti zone:**
Zona 1: Centro abitato di Maleo
Zona 2: Frazioni e aree rurali del territorio comunale
- 2) Per garantire maggiormente il rispetto della quiete pubblica è sempre vietata l'apertura di pubblici esercizi elencati al precedente articolo 2 comma 4 lettere i) e j) a un raggio di distanza di 200 metri dai luoghi di cura e riposo.
- 3) Le autorizzazioni per svolgere l'attività di somministrazione non aperte al pubblico esercitate presso la sede di associazioni non affiliate a enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero sono rilasciate, agli aventi diritti, senza limitazione numerica e in base a quanto disposto dal D.P.R. n° 235/2001.

ARTICOLO 9

(Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande e autorizzazioni temporanee)

- 1) L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio o, in sua assenza, dal Segretario Comunale nel rispetto della presente normativa.
- 2) La domanda, da presentare in competente marca da bollo, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale);
 - b) codice fiscale o partita IVA in caso di società;
 - c) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 (articolo 5 del presente Regolamento);
 - d) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
 - e) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.
- 3) La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 4) Le domande devono essere presentate direttamente al **Protocollo Generale del Comune di Maleo**, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo d'arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro e data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
- 5) All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:
 - Ufficio Comunale competente;
 - Oggetto del procedimento;
 - Responsabile del procedimento;
 - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - Termine di conclusione del procedimenti, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 6) Per le domande inviate a mezzo del servizio postale la ricevuta di cui al punto precedente è costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata debitamente firmato.
- 7) Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune e a quella dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.
- 8) L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:
 - **Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione.** Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta. **In caso di mancata integrazione verrà comunicata l'improcedibilità dell'istanza. La domanda si considera incompleta anche se viene inoltrata priva della prevista marca da bollo. La richiesta di integrazione sospende i termini di valutazione dell'istanza.**
 - **Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari.** L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, ecc.).
 - **Decisione.** Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza alla normativa Regionale e Comunale di riferimento.

- 9) Terminata la fase istruttoria, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio o, in sua assenza, il Segretario Comunale rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.
- 10) In caso di mancata risposta da parte del Comune entro il termine di cui al comma precedente si perfeziona il silenzio **assenso** dell'autorizzazione.
- 11) **In occasione di riunioni straordinarie di persone (es. Pubbliche Manifestazioni, Sagre, Feste della Birra, ecc.) l'autorizzazione prevista per la somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da Denuncia di Inizio Attività Produttiva utilizzando l'apposita modulistica regionale unificata. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione a cui fanno riferimento e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione stessa.**

ARTICOLO 10

(Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura e trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande)

- 1) Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 9 deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificatamente destinata all'attività di somministrazione. Tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n° 564 del 17/12/1992;
 - b) Certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - c) Nei casi previsti dalla Legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - d) **La certificazione o autocertificazione della disponibilità di adeguati parcheggi di cui al successivo articolo 13;**
 - e) La documentazione di prevenzione dell'impatto acustico **che l'Ufficio competente del Comune provvederà a trasmettere all'A.R.P.A. di Lodi per l'espressione del parere di competenza;**
 - f) **La dichiarazione di inizio attività produttiva (D.I.A.P.) valida per notifica ai fini della registrazione ai fini sanitari che l'Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'A.S.L di Lodi;**
 - g) Documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.
- 2) La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) di cui al comma precedente può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'**avviso di accoglimento dell'autorizzazione e comunque** entro il termine di 365 giorni dalla data **di notifica dello stesso** e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

ARTICOLO 11

(Dichiarazione di subingresso in attività di somministrazione alimenti e bevande)

- 1) Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a **Dichiarazione di Inizio Attività utilizzando l'apposita modulistica regionale unificata (Modello B).**
- 2) La dichiarazione, da presentare in esenzione di bollo, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale);
 - b) Codice fiscale o partita IVA in caso di società;
 - c) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 (articolo 5 del presente Regolamento).
- 3) La dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 4) Le dichiarazioni devono essere presentate direttamente **al Protocollo Generale del Comune di Maleo**, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze. Per le dichiarazioni presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo d'arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro e data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
- 5) **In caso di subingresso per atto tra vivi alla comunicazione dovrà essere allegata la presente documentazione:**

- **Copia dell'atto di cessione o affitto d'azienda ovvero dichiarazione notarile equivalente;**
 - **Autorizzazione originale per cui si comunica il subingresso.**
- 6) **Chi subentra nella proprietà o nella gestione dell'azienda può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver presentato regolare D.I.A. al Comune.**
 - 7) La dichiarazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 (articolo 5 del presente Regolamento).
 - 8) **In caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 6 della Legge Regionale n° 30/2003 ma purché abbia trasmesso la prescritta dichiarazione al Comune e sia in possesso dei requisiti morali. Il subentrante può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso del dante causa, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato, dopodiché dovrà dimostrare di aver acquisito il requisito professionale pena la decadenza della facoltà di continuare l'attività. Alla Dichiarazione dovrà essere allegata l'autorizzazione originale del dante causa.**
 - 9) **In merito alla normativa sul rumore si rimanda a quanto specificato nel successivo articolo 16.**

ARTICOLO 12

(Variazione delle superfici di una attività di somministrazione alimenti e bevande)

- 1) **La variazione di superficie (ampliamento e diminuzione) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a Denuncia di Inizio Attività Produttiva utilizzando l'apposita modulistica regionale unificata.**
- 2) La **Dichiarazione** di ampliamento, da presentare in esenzione di bollo, dovrà contenere l'**autocertificazione** dell'interessato di aver rispettato i Regolamenti Locali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico Sanitaria, i Regolamenti Edilizi, le Norme Urbanistiche, quelle relative alla Destinazione d'Uso e **alla disponibilità di parcheggi di cui al successivo articolo 13**. In allegato alla comunicazione dovrà essere trasmessa la planimetria aggiornata dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:1000, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificatamente destinata all'attività di somministrazione. Tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n° 564 del 17/12/1992;
- 3) Per la sottoscrizione e la trasmissione delle **Dichiarazioni** si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 11 commi 3) e 4).
- 4) A seguito della **variazione di superficie** l'Ufficio Commercio Comunale provvede ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.
- 5) La **Dichiarazione** dovrà essere presentata altresì in caso di **modifiche dei locali che comportano la variazione delle condizioni di sorvegliabilità dei locali anche se non vi è una variazione di superficie di somministrazione (es. in caso di apertura di una porta, modifica della posizione dei locali non aperti al pubblico, modifica dei collegamenti interni al locale, ecc).**
- 6) A seguito dell'avvenuta variazione della superficie di somministrazione dovrà essere ripresentata la comunicazione prevista dall'articolo 2 comma 6 e relativa alla denominazione delle attività esercitate.
- 7) **Unicamente per le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività di svago di cui all'articolo 2 comma 4 lettera j) per il calcolo della superficie di somministrazione occorre fare riferimento a quanto stabilito all'articolo 8 punto 2 della D.G.R. n° 6/6495 del 23/01/2008.**

ARTICOLO 13

(Disposizioni riguardanti i parcheggi)

- 1) **L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande e l'ampliamento di quelli esistenti non dovrà creare un impatto viabilistico negativo pertanto dovrà necessariamente essere garantita la creazione di posti a parcheggio da porre a disposizione della clientela del locale.**
- 2) **In caso di apertura di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune, dovrà essere garantita una effettiva ulteriore dotazione di spazi a parcheggio di metratura pari al 100% della superficie di somministrazione per la zona 1 del territorio e pari al 75% per la zona 2 del territorio.**
- 3) **Per le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività di svago di cui all'articolo 2 comma 4 lettera j), stante la diversa modalità di calcolo della superficie di somministrazione, l'ulteriore dotazione di spazi a parcheggio è triplicata rispetto a quanto stabilito per le altre attività.**

- 4) In caso di ampliamento dei locali esistenti la dotazione di parcheggi di cui ai precedenti commi 2) e 3) sarà ovviamente calcolata sul totale della superficie di somministrazione aggiuntiva.
- 5) La dotazione di parcheggi prevista dal presente articolo non può, in nessun caso, essere monetizzata e non può essere calcolata facendo riferimento ad aree pubbliche o ad uso pubblico.
- 6) Le aree di parcheggio dovranno essere ubicate nelle immediate vicinanze dell'esercizio ovvero a una distanza non superiore a 50 metri calpestabili calcolati per la via più breve.
- 7) La disponibilità aggiuntiva di parcheggio prevista dal presente articolo potrà essere garantita mediante accordi privatistici con i proprietari di altre aree che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.
- 8) In caso di decadenza degli accordi privatistici di cui al comma precedente resta inteso che l'esercizio dovrà dotarsi, entro un termine massimo di 30 giorni, di nuovi spazi a parcheggio fino al raggiungimento di quelli previsti per le singole zone del territorio. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio Comunale decorso il termine di trenta giorni dalla perdita dei requisiti di parcheggio può disporre la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esercente a rimuovere l'ostacolo giuridico.

ARTICOLO 14

(Disposizioni riguardanti la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione)

- 1) I pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che incentrano la propria attività sulla valorizzazione della cucina tipica lombarda (denominazione attività di cui all'articolo 2 comma 4 lettera b) prevalente), a partire dall'anno 2010, potranno usufruire delle seguenti agevolazioni riferite ai tributi locali:
 - In caso di ottenimento dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per il posizionamento di tavolini, sedie e altre attrezzature esterne funzionali all'attività non sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
 - In caso di ottenimento dell'autorizzazione all'installazione esterna di tende parasole non sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
 - In caso di ottenimento delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari (es. insegne di esercizio, tabelloni pubblicitari, cartelli stradali con indicazione commerciale, ecc.) non sono soggette al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in tutto il territorio comunale;
 - In caso di effettuazione della pubblicità mediante manifesti da affiggere sugli impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni l'imposta comunale sulla pubblicità è ridotta del 50%;
 - In caso di effettuazione porta a porta della pubblicità ovvero in caso di posizionamento di materiale pubblicitario all'interno di altre attività produttive non sono soggette al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in tutto il territorio comunale.
- 2) I Regolamenti Comunali che disciplinano il pagamento del canone occupazione spazi e aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità dovranno essere adeguati ai principi sopra enunciati. Nelle more della variazione dei Regolamenti predetti le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano in ogni caso a partire dal 01 Gennaio 2010.
- 3) Sempre per garantire la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione Lombardia le dotazioni parcheggio aggiuntive previste dal precedente articolo 13 sono ridotte del 15%.

ARTICOLO 15

(Esercizio di attività accessorie)

- 1) L'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso, all'interno del locale, di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché i giochi leciti previsti dalle normative vigenti. E' possibile organizzare senza ulteriore autorizzazione, allorché stimati nella previsione di impatto acustico, il trattenimento musicale di Karaoke e il trattenimento cabaret purché non comportino la predisposizione di impianti supplementari (quali ad esempio palchi).
- 2) Il volume emesso dagli apparecchi per la diffusione sonora dovrà essere tale da non disturbare il riposo e la quiete delle persone che abitano negli spazi confinanti del locale.
- 3) I pubblici esercizi che non sono dotati di specifica autorizzazione di Pubblica Sicurezza potranno organizzare all'interno del locale pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei solo a condizione che ottengano l'aggiuntiva abilitazione prevista dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

- 4) Il numero massimo di spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei contemplati dal precedente comma 3) assenti all'interno di un pubblico esercizio potranno essere al massimo di 1 (uno) al mese. Eventuali pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei organizzati in occasione dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno saranno assenti anche se nel mese di Dicembre ne era stato organizzato uno analogo.
- 5) A parte quanto disposto dal precedente comma 2) in ogni caso la musica o altre fonti di suono o rumore dovranno essere sensibilmente ridotte a partire dalle ore 23.00.
- 6) Qualora un pubblico esercizio sia autorizzato anche all'occupazione esterna del locale e estenda l'organizzazione del pubblico spettacolo o trattenimento anche in tale area dovrà adottare tutte le cautele necessarie affinché la musica e il rumore non si propaghino eccessivamente. In ogni caso la musica o altra fonte suono o rumore all'esterno del locale dovrà cessare al massimo alle ore 24.00.

ARTICOLO 16

(Impatto acustico e ambientale)

- 1) Tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande sono soggette a valutazione di impatto acustico. La documentazione di impatto acustico dovrà essere depositata in Comune prima della data di inizio dell'attività.
- 2) Il Comune ricevuta la documentazione depositata dall'esercente la inoltra all'A.R.P.A. di Lodi per l'espressione del parere obbligatorio di competenza.
- 3) L'eventuale parere negativo dell'A.R.P.A., sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica del parere. In caso di mancato adeguamento del locale alle prescrizioni dell'A.R.P.A. il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio avvia il procedimento di sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento del locale.
- 4) In caso di subingresso nell'attività non è previsto l'inoltro di una nuova valutazione di impatto acustico qualora il subentrante non effettui modifiche al locale o al tipo di attività svolta. Nel caso di subingresso occorre autocertificare che nulla è cambiato o è stato modificato nelle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente autorizzata/dichiarata.

ARTICOLO 17

(Comunicazione di cessazione dell'attività)

- 1) In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita **Dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica regionale unificata (Mod. B)** entro 30 giorni dall'evento. Alla comunicazione dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.
- 2) Per la sottoscrizione e l'inoltro della comunicazione, da trasmettere in esenzione di bollo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 commi 3) e 4).

TITOLO III

NORME SULLA PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOLI TRA I GIOVANI E, IN GENERALE, CONTRO IL DEGRADO URBANO CAUSATO DALL'ABUSO DEL CONSUMO DI ALCOLICI

ARTICOLO 18

(Divieto generale di consumo di bevande alcoliche in particolari situazioni)

- 1) E' fatto assoluto divieto a chiunque di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in contenitori di vetro o in latta in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:
 - a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione (in caso di vetro) o squarciamento (in caso di lattine o latte);
 - b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) si creino condizioni di disturbo alla quiete pubblica o del diritto di riposo delle persone.
- 2) Sono esclusi dal divieto di cui al presente Articolo 1:
 - coloro che consumano bevande alcoliche o superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi di

somministrazione alimenti e bevande e nelle aree a loro autorizzate ed attrezzate per la somministrazione o il consumo di alimenti e bevande (es. dehors, plateatici esterni ai bar, ecc.);

■ coloro che consumano bevande alcoliche o superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'articolo 3 lettera F bis) della Legge 248/2006;

■ coloro che consumano bevande alcoliche all'interno degli esercizi di produzione artigianale di alimenti o bevande (es. pizzerie o gelaterie d'asporto dotate di distributori automatici di bevande).

ARTICOLO 19

(Divieto generale di consumo di bevande alcoliche ai minori di anni 16)

- 1) E' fatto assoluto divieto ai cittadini minori di anni 16 di consumare nonché detenere ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

ARTICOLO 20

(Divieto assoluto di cessione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 da parte di gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

- 1) E' fatto assoluto divieto ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16 ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche).
- 2) Il divieto di cui al comma precedente si estende anche ai titolari di circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001 in cui si effettua la somministrazione di alimenti e bevande.
- 3) Il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni di cui al presente Titolo III dovrà essere esposto, in modo ben visibile, in tutti i pubblici esercizi in cui si effettua la somministrazione di bevande alcoliche.

ARTICOLO 21

(Divieto assoluto di cessione di bevande alcoliche ai minori di anni 16)

- 1) A parte quanto disposto al precedente articolo 20 è fatto assoluto divieto a chiunque di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16, ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

ARTICOLO 22

(Videosorveglianza delle aree a rischio)

- 1) Nelle aree in cui si accerti o si abbia legittimo sospetto che avvengano violazioni alle disposizioni di cui al presente Titolo III il Funzionario Responsabile della Polizia Locale, con proprio provvedimento, può disporre la temporanea installazione di telecamere o altri mezzi di registrazione visiva. Il posizionamento delle telecamere e l'utilizzo dei dati videoregistrati dovranno essere conformi al vigente Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza.

ARTICOLO 23

(Forme di incentivazione per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che concorrono a collaborare sulla prevenzione all'abuso di bevande alcoliche)

- 1) Gli esercizi pubblici che concretamente collaborano con il Comune e le altre Istituzioni Pubbliche in azioni di prevenzione contro l'abuso dell'alcol avranno diritto alle agevolazioni di cui al precedente articolo 14 comma 1).
- 2) Le forme di collaborazione previste dal precedente comma si intendono così esemplificate:
 - promuovere la sicurezza stradale mettendo a disposizione della clientela di Kit per alcoltest da distribuire a coloro che consumano bevande alcoliche;
 - promuovere iniziative di formazione ed educazione al corretto consumo delle bevande alcoliche tese anche a informare sui rischi che si corrono in caso di abuso da eseguirsi, a cura di personale specializzato in materia, presso i locali del pubblico esercizio e rivolte ai giovani e alle famiglie;
 - promuovere iniziative di formazione ed educazione al corretto consumo delle bevande alcoliche tese anche a informare sui rischi che si corrono in caso di abuso da eseguirsi mediante

forme di pubblicità estesa a tutto il territorio comunale.

- 3) Oltre a quanto indicato in modo esemplificativo nel comma precedente i gestori di pubblici esercizi potranno presentare all'Ufficio Commercio dei propri progetti aventi le stesse finalità. In caso di approvazione dei progetti saranno garantite le agevolazioni previste al precedente comma 1).

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 24

(Revoca delle autorizzazioni)

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:
 - a) Mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - b) Venir meno dei requisiti morali di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n° 30/2003 in capo al titolare dell'autorizzazione;
 - c) Venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
 - d) Mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra sede nel termine di 6 mesi dalla data di venir meno dell'effettiva disponibilità dei locali indicati nell'autorizzazione;
 - e) Quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) Mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.
- 2) Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità. Ai fini del presente comma costituiscono casi di comprovata necessità:
 - a) Ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
 - b) Incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi.
- 3) La competenza per la revoca delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente articolo è in capo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio o in sua assenza del Segretario Comunale.

ARTICOLO 25

(Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e disciplina dell'impianto sanzionatorio)

- 1) E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.099,00, di cui all'articolo 17bis comma 1 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza, l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:
 - a) Senza autorizzazione o altro titolo abilitante;
 - b) In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
 - c) In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.
- 2) Fuori dai casi espressamente previsti dall'articolo 1 e dal Titolo III, ogni altra violazione delle disposizioni di cui alla presente normativa e di ogni altro provvedimento adottato in esecuzione della stessa è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a 1.033,00 prevista dall'articolo 17bis comma 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
- 3) In caso di svolgimento abusivo dell'attività, di trasferimento abusivo dell'attività, di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro titolo abilitante viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.
- 4) Nei casi in cui vengano accertate violazioni alla presente normativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza mediante applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a un mese la cui quantificazione verrà valutata, a seconda dei casi, in base alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva nella commissione della/e violazione/i.
- 5) Il titolare dell'autorizzazione risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni.
- 6) In base al principio generale enunciato dal precedente articolo 5 comma 10 il Delegato/Preposto risponde in modo solidale con l'autore materiale delle violazioni contemplate al precedente comma 2) e dal successivo articolo 26 salvo che non riesca a provare con atti concreti la propria estraneità al fatto (es. non abbia avvertito in forma scritta il titolare dell'esercizio delle irregolarità riscontrate).

- 7) L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 e dalla **Legge Regionale n° 90 del 05/12/1983** ed è assoggettata alle loro norme procedurali. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento per cui è prevista sanzione amministrativa pecuniaria è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- 8) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Segretario Comunale.
- 9) L'autorità di cui al comma precedente è competente altresì ad emanare i provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4.

ARTICOLO 26

(Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazioni al Titolo III°)

- 1) **Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle bevande ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge 689/1981. Come atto propedeutico alla confisca le Forze dell'Ordine procederanno al sequestro delle bevande ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981.**
- 2) **I pubblici esercenti che vendono alcolici di qualsiasi gradazione anche se diluiti o miscelati con bevande analcoliche ai minori di anni 16 in violazione a quanto disposto dall'articolo 20 commi 1) e 2), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni.**
- 3) **I pubblici esercenti che omettono di esporre in modo ben visibile il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni contenuti nel Titolo III come previsto all'articolo 20 comma 3) sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00.**
- 4) **Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo si applicano i principi generali enunciati al precedente articolo 25.**

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 27

(Norme finali)

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Piano si ritiene abrogato **il precedente Regolamento Comunale in materia approvato con Delibera C.C. n° 5 del 30/01/2006** nonché ogni altra disposizione comunale incompatibile con il contenuto del Piano stesso.
- 2) In attesa dell'emanazione da parte del Sindaco di un nuovo provvedimento restano in vigore le disposizioni precedentemente adottate dal Comune in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande.
- 3) L'Ufficio Commercio Comunale, al fine di facilitare il cittadino, provvederà **a mettere a disposizione la modulistica regionale unificata** per l'inoltro delle istanze e delle comunicazioni contemplate dal presente Piano. **Nei casi di presentazioni di istanze non previste dalla modulistica regionale l'Ufficio Commercio Comunale provvederà a predisporre apposita modulistica unificata.**